



SAN LAZZARO
DI SAVENA

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013 -2015

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 21/11/2013

Indice

Introduzione	2
1. Organizzazione e funzioni	7
2. Dal piano strategico di comunicazione al PTTI	12
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....	13
3.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza	13
3.2 Collegamenti con il Piano della Performance.....	14
3.3 Gli uffici e i dirigenti coinvolti per i contenuti del Programma.....	14
3.4. Coinvolgimento degli stakeholder	14
3.5 Termini e modalità per l'adozione del Programma	15
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza	16
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	16
4.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza	17
5. Processo di attuazione del Programma.....	18
5.1 I soggetti responsabili dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati.....	18
5.2 Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	19
5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	20
5.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione web "Amministrazione Trasparente"	21
5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso Civico	21
5.6. Obiettivi del triennio	21
6. Dati ulteriori	22
7. Criteri interpretativi	22

Prima di ogni altra libertà, datemi la libertà di conoscere, di esprimermi e discutere liberamente secondo coscienza.

(John Milton, Areopagitica.

Discorso per la libertà di stampa)

Il processo che ha portato l'Amministrazione Italiana dall'essere incentrata sul principio del "Segreto d'Ufficio" e, quindi, dall'essere sostanzialmente un'organizzazione opaca, all'approdo attuale che vede nella "trasparenza amministrativa" un diritto civile riconosciuto ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, è un processo lungo, non privo di difficoltà, che senza dubbio prende le mosse dalle significative riforme messe in campo nel 1990, segnatamente la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e, successivamente, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." In particolare l'art. 7, comma 3 della L. 142/1990, con una fortissima inversione di tendenza rispetto al passato ha previsto che:

Art. 7. (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

Omissis..

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco e del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Il contenuto di detto articolo risulta poi trasfuso nell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.". Sempre la Legge 142/1990 all'art. 4, trasfuso poi nell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, prevedeva che gli Statuti degli Enti disciplinassero, tra le varie materie, anche "l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi". In tal senso lo Statuto del Comune di San Lazzaro di Savena, revisionato in ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15 marzo 2003, prevede specificatamente:

ART. 17 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

a) l'informazione sulle informazioni e sugli atti detenuti;

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti.

e) le informazioni possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

ART. 18 - PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI COMUNALI

1. Sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

a) le deliberazioni comunali;

b) le direttive, i programmi, le istruzioni e le circolari mediante le quali si dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti dell'amministrazione.

c) le determinazioni sindacali di attribuzione degli incarichi direzionali, corredate dall'individuazione delle tipologie procedurali rimesse alla competenza dei loro titolari.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE.

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, e' impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Per quanto concerne la L. 241/1990, oltre al "nuovo" diritto di accesso, i sintomi di un cambiamento rispetto al passato trovano conferma nell'art. 26 che (testo aggiornato alla riforma del 2005) così recita:

ART. 26

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Significativa del mutato approccio delle PA nei confronti dei cittadini è la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", con la quale l'attività di "comunicazione pubblica" assurge a vera e propria funzione amministrativa.

Successivamente il processo ha poi trovato un passaggio fondamentale a metà degli anni 2000 con l'approvazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

In tale provvedimento si nota come l'attenzione del legislatore, in termini di trasparenza, non sia posta solo nei confronti degli atti bensì sia focalizzata sui dati, sull'ostensione degli stessi e, quindi, sui siti internet pubblici. Esemplicativamente si richiama l'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 alcune norme significative sul punto:

Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai

regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

E' però solo con l'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2009, n. 150 che si arriva a formulare una definitiva nozione di "Trasparenza", dovendosi intendere questa: "...come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." (art. 11 c.1).

In esito alle previsioni di cui al Decreto 150/2011 è fatto pertanto obbligo alle PA la pubblicazione di tutti i dati concernenti le proprie "performance".

La trasparenza, tuttavia, non si presenta solo come un efficace strumento di controllo civico e sociale delle attività delle Pubbliche Amministrazioni e di come le stesse utilizzino le risorse loro assegnate in termini di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità), ma risulta, altresì, sostanziale arma di contrasto ad eventuali fenomeni patologici distorsivi del principio di imparzialità o, addirittura, afferenti alla sfera della "corruzione" e quindi penalmente rilevanti. Questa è la ratio che ha animato il legislatore della L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", legge nella quale, proprio sul tema della trasparenza e degli oneri informativi a carico delle Pubbliche Amministrazioni, è contenuta la delega all'adozione di un successivo provvedimento avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Detto provvedimento assumerà, poi, la veste formale del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 è dunque l'approdo finale del percorso iniziato nel 1990: il concetto di trasparenza definito dagli artt. 22 e seguenti della Legge n.241/1990 (collegata al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse) è definitivamente superato da una nozione diversa, molto più ampia che vede, appunto, la trasparenza come **"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"**. Non v'è dubbio che tale rivoluzione porti, in buona sostanza, a svuotare di contenuto anche la previsione di cui al comma 3 dell'art.24 della Legge n.241/1990.

Ancora, la trasparenza non solo concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, ma si pone come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Per tali motivi essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Sulla base di tali principi il Legislatore, all'art. 10 del Decreto, ha disposto che le pubbliche Amministrazioni siano tenute ad adottare un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che contenga le iniziative poste in essere per garantire un adeguato livello di trasparenza della propria azione, per promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il presente PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', che, quale sezione autonoma, andrà a comporre il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE, è realizzato pertanto sui principi suesposti ed in attuazione dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 tenuto conto delle linee guida elaborate dalla *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (delibere CIVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013) e della circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza".

Detto programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi che dovranno costantemente alimentare le sezioni del sito destinate alla pubblicazione dei dati.

Oltre al dato normativo precipuo che individua con puntualità i molteplici "oneri informativi" oggetto di adempimento, il Comune di San Lazzaro di Savena, per la redazione del Programma, ha tenuto conto dei seguenti principi e presupposti:

- La trasparenza è un diritto e, così come definita dal D.Lgs. 33/2013, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- La pubblicità dei dati previsti dal Programma è funzionale al pieno esercizio del diritto di manifestazione del proprio pensiero affermato dall'art. 21 Costituzione, con particolare riferimento al diritto di informarsi, è diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione ed è strumento funzionale all'esercizio dei diritti di cui all'art. 24 della Costituzione (imparzialità e buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni);
- La pubblicità effettuata in attuazione dei principi di trasparenza assorbe in sé il diritto di accesso;
- Nel rispetto delle norme, la pubblicazione dei dati dovrà ridurre al massimo fenomeni di sovraesposizione (secondo la metafora per la quale la troppa luce nella casa di vetro impedisce di vederne il contenuto) e disorientamento (eccessiva parzializzazione delle informazioni che non consente, in sostanza, il formarsi di un giudizio).
- Il Programma non dovrà essere solo un documento amministrativo ed autoreferenziale dell'Amministrazione, bensì dovrà assumere la veste di strumento di sviluppo e innovazione condiviso con tutta la cittadinanza, le associazioni del territorio nonché le associazioni rappresentate nel "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti";
- Il Programma non è la somma di meri adempimenti ma è un processo che dovrà coinvolgere al suo interno non solo l'organizzazione/apparato dell'Ente ma tutti i soggetti presenti nella società civile, anche funzionalmente a quanto previsto dall'art. 118, 4° comma, della Costituzione in ordine al principio di "sussidiarietà orizzontale", un processo, dunque, che dovrà essere implementato, monitorato valorizzato da tutti, affinché la "conoscenza" che da ciò scaturirà sia effettivo "bene comune";

- L'innovazione e l'uso delle ICT dovrà essere, di norma, la modalità usuale per "automatizzare" gli oneri di pubblicazione, con particolare riferimento ai dati "dinamici", limitando al massimo, in termini di carichi di lavoro, l'aggravio per i servizi e gli uffici.
-


1. Organizzazione e funzioni

La struttura organizzativa del Comune di San Lazzaro, come si evince dallo schema di seguito riportato, è basata su una logica per Aree e Settori, frutto di un processo di progressiva semplificazione della struttura con un conseguente accorpamento dei settori secondo aree omogenee di attività.

Nell'ambito dell'attuale macro assetto organizzativo, l'Ente si articola in:

- Aree, ciascuna posta sotto la direzione di un Dirigente, a loro volta articolate in Settori diretti da un Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa e da eventuali Servizi posti alle dirette dipendenze del Dirigente stesso;
- Settori Autonomi e Istituzioni, posti sotto la responsabilità di un Funzionario con incarico di P.O. con un livello di autonomia e responsabilità specificamente definiti;
- Servizi gestiti in forma Associata con il Comune di Ozzano dell'Emilia, coordinati dal Direttore dell'Associazione e dal Segretario Generale dell'Ente.

COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA - ORGANIGRAMMA GENERALE



Schema aggiornato con Delibera di Giunta nr.124 del 18/07/2013

L'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali, sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle unioni di comuni.

Il comma 1 lett.a) dell'art. 19 fornisce un nuovo elenco di funzioni fondamentali dei comuni e sostituisce l'elenco provvisorio contenuto nella legge sul federalismo fiscale n. 42/2009 aggiornando e integrando l'elenco di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:

Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia i servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.*

AREA/SETTORE AUTONOMO	SETTORE	SERVIZI FINALI E INTERMEDI EROGATI
1^ AREA - SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	95 - STAFF DEL SINDACO	UFFICIO STAFF SINDACO E SEGR. ASSESSORI
	110 - SETTORE AFFARI GENERALI	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
		SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI
		CONTRATTI E PROVVEDITORATO
	360 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
370 - SETTORE SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE	PROTOCOLLO URP E CENTRALINO	
2^ AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO - S.A. POLIZIA MUNICIPALE	150 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE
2^ AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO	201 - SETTORE MANUTENZIONE	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
		MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA
		GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		SERVIZI CIMITERIALI
	280 - SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
		TUTELA AMBIENTE
		GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
	210 - SETTORE LAVORI PUBBLICI	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAV.PUBBLICI
3^ AREA - SERVIZI ALLA PERSONA	311 - SETTORE CULTURA, TURISMO, GIOVANI E TERZO SETTORE	BIBLIOTECA
		MUSEO
		ARCHIVIO STORICO
		TEATRO E SPETTACOLO
		ATTIVITA' CULTURALI, ESPOS. E DIDATTICHE

	321 - SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITARI	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
		INTERVENTI PREVENZIONE-INTEGRAZ.SOCIALE SANITA'
		POLITICHE ABITATIVE
	332 - SETTORE SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI	SUPERAMENTO HANDICAP - INFORMAHANDICAP
		DIRITTO ALLO STUDIO HANDICAP-SIT.DISAGIO
		SAN LAZZARO CITTA' EDUCANTE
	PIANO GIOVANI	
334 - UFFICIO DI PIANO E COORDINAMENTO DISTRETTUALE	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE	
4^ AREA - GESTIONE RISORSE	120 - SETTORE RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE
	130 - SETTORE ENTRATE	SERVIZIO TRIBUTI
	200 - SETTORE FINANZIARIO	SERVIZIO RAGIONERIA
5^ AREA - PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	260 - SETTORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA DELLA 5^ AREA	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E SUAP
		GESTIONE AMM.VA BENI DEMANIALI E PATRIM.
	520 - SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
	530 - SETTORE MOBILITA'	MOBILITA' E TRAFFICO
		TRASPORTI PUBBL.LOCALI E SERV.CONNESSI
S.A. CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'	100 - SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA'	CONTROLLO DI GESTIONE
		SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMA QUALITA'
ISTITUZIONE SOPHIA	ISTITUZIONE SOPHIA	GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI
		GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI
		FUNZIONI DI SUPPORTO PREVISTE PER LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI STATALI (MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI)
		SERVIZI ESTIVI
		SERVIZI EXTRASCOLASTICI (PRE- POST-DOPO E INTER SCUOLA)
		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ISTITUZIONE PROMETEO	ISTITUZIONE PROMETEO	ATTIVITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (FIERA ECC...)
		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
		PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	S.I.A. SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO
	ALTRI SERVIZI ASSOCIATI	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
		SPORTELLO DEL CONSUMATORE
		UFFICIO DI PIANO
		SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)

2. Dal piano strategico di comunicazione al PTTI

Il presente PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ si inserisce in un percorso che da tempo l'Ente ha intrapreso nell'ottica della trasparenza, pubblicità e partecipazione.

Con la Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2011, l'Amministrazione comunale ha infatti approvato il **Piano strategico di comunicazione.**

Il Comune di San Lazzaro di Savena attribuisce un ruolo di fondamentale importanza alla comunicazione, esterna ed interna, ritenendola parte integrante dell'agire quotidiano a tutti i livelli e componente essenziale per l'efficiente funzionamento dell'Ente.

Il piano strategico di comunicazione è finalizzato a:

- garantire le attività di informazione e di comunicazione indirizzate ai cittadini, singoli e associati, ai soggetti pubblici e privati e accrescere le opportunità offerte per conoscere le iniziative e i servizi dell'Amministrazione comunale;
- promuovere i processi di rinnovamento interno per strutturare la circolazione delle informazioni tra i servizi dell'ente e potenziare la condivisione degli obiettivi dell'amministrazione comunale e il senso di appartenenza;
- creare le condizioni per comunicare in modo più efficace e coordinato la propria identità e azione di governo.

Il piano di comunicazione è pertanto uno strumento funzionale sia all'attività comunicativa che amministrativa e fornisce le principali linee guida dell'attività di comunicazione istituzionale, definendone finalità, obiettivi e modalità operative.

L'assetto organizzativo definito nel piano strategico di comunicazione prevede un'organizzazione articolata come segue:

- il *Comitato di regia*: è un gruppo permanente che presidia la comunicazione dal punto di vista strategico. Svolge funzioni di: proposta, modifica, aggiornamento, monitoraggio dell'attuazione del Piano Strategico di Comunicazione; verifica l'attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta. Fanno parte del Comitato di Regia: Assessori di riferimento; Segretario /Vicesegretario Generale, Dirigenti di riferimento; il Responsabile del Settore Comunicazione; il Responsabile Settore Cultura e il Responsabile Ufficio Stampa.
- *Redazione Centrale*: è un gruppo permanente che presidia la comunicazione dal punto di vista operativo. Si occupa di organizzare, trasmettere e gestire direttamente le informazioni inerenti alla comunicazione interna ed esterna; supporta le redazioni decentrate. Fanno parte della Redazione Centrale: Responsabile Settore Comunicazione; Responsabile Ufficio Stampa; addetti URP.
- *Redazioni decentrate*: si tratta di un gruppo di redattori, coordinati da un referente del settore, che presidiano le attività di comunicazione e le relazioni/comunicazioni interne ed esterne in sinergia con la redazione centrale. Gestiscono in autonomia alcune attività (es. aggiornamento sezioni sito o siti tematici, schede informative, modulistica, ecc.).

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

3.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto delle segnalazioni e dei suggerimenti raccolti fra gli utenti e le associazioni del territorio, sulla base della normativa vigente.

Attraverso il Programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

- la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali esull'utilizzo delle risorse;
- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni, a tal fine, devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti.

Intento del presente Programma è pertanto quello di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione tra l'amministrazione e i destinatari esterni dei programmi del Comune, nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso l'operato del Comune.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il Comune di San Lazzaro di Savena si farà carico di promuovere apposite occasioni e iniziative per far ulteriormente crescere nella struttura organizzativa comunale e nella società civile una consapevolezza e una cultura di legalità sostanziale.

3.2 Collegamenti con il Piano della Performance

Il Comune di San Lazzaro integra il ciclo di Gestione e Misurazione della Performance nell'ambito degli strumenti finalizzati a garantire la Trasparenza così come intesa dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 sopracitato, rendendo accessibili le seguenti informazioni contenute nei documenti di programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica e PEG/Piano della Performance) e rendicontazione (Verifica intermedia e finale dello stato di attuazione dei Programmi e Relazione sulla Performance):

- a. obiettivi che si intendono raggiungere, valori attesi di risultato e rispettivi indicatori per la misurazione;
- b. risorse umane e finanziarie impiegate in relazione agli obiettivi;
- c. stato di attuazione intermedio ed eventuali interventi correttivi adottati;
- d. risultati finali ottenuti rispetto agli obiettivi previsti;
- e. risultati della valutazione della performance organizzativa e individuale e conseguente applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Il Piano della Performance e la relativa Relazione finale sono pubblicate sul sito istituzionale nella Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, cosicché i cittadini e, più in generale, i soggetti interessati, possano avere a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo l'operato dell'Ente.

3.3 Gli uffici e i dirigenti coinvolti per i contenuti del Programma

Come previsto dalla Legge, e ribadito dagli atti di indirizzo (in ultimo delibera Civit n.50/2013), il Responsabile della Trasparenza cura l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguimento degli scopi del programma medesimo.

I Responsabili di Area assicurano gli adempimenti relativi al Programma, con particolare riferimento all'individuazione, all'elaborazione, alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei dati sul sito di cui sono direttamente responsabili (vedi allegato1)

L'OIV, infine in base alle disposizioni normative, è deputato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. nonché a promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14 comma 4 lett. f) e g) del D.Lgs 150/2009) da parte dell'Amministrazione. Nell'assolvimento di tali compiti, esso esercita attività di impulso nei confronti del vertice politico-amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del Programma e dei suoi aggiornamenti, elaborando altresì una relazione annuale sul funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Amministrazione (art. 14 comma 4 lett. a) del citato Decreto)

Il Programma della trasparenza ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati in formato elettronico aperto, liberamente scaricabile dall'utente.

3.4. Coinvolgimento degli stakeholder

Il Programma Triennale adottato da questa Amministrazione individua già diverse forme di raccolta di informazioni da parte dei cittadini-utenti sul livello di utilità ed usabilità dei dati pubblicati.

Il tema in esame riveste un rilievo particolare (le delibere CIVIT in materia ne sottolineano l'importanza), poiché la rilevazione del grado di interesse dei cittadini e degli *stakeholder* (soggetti e/o gruppi "portatori di interessi") nei confronti dei dati pubblicati consente non solo di verificare la

bontà delle scelte dell'Amministrazione in questo peculiare ambito, ma anche di effettuare scelte più mirate e consapevoli in occasione dei periodici aggiornamenti cui il Programma della trasparenza è sottoposto.

Va però detto che, allo stato, l'unico canale informativo a mezzo del quale questa Amministrazione può raccogliere i necessari feedback è il proprio sito web istituzionale, che contiene gli indirizzi di posta elettronica (anche certificata) di cui gli utenti possono servirsi per inoltrare le loro segnalazioni, osservazioni e proposte circa la qualità ed utilità dei dati pubblicati.

Il coinvolgimento e l'interazione dei vari *stakeholder*, vengono garantiti dalla possibilità di contatti con il Comune di San Lazzaro di Savena attraverso la casella di posta elettronica, e attraverso l'utilizzo delle *newsletter* che settimanalmente invia notizie a circa 2610 iscritti.

Il Servizio URP raccoglie e gestisce reclami e segnalazioni tramite apposito programma.

Sempre in termini di coinvolgimento della comunità, ogni anno l'Amministrazione organizza l'iniziativa "Il Comune incontra la Comunità. Tour delle frazioni" durante la quale la Giunta, i dirigenti e i tecnici del Comune, tra ottobre e novembre, incontrano i cittadini delle varie frazioni del Comune.

In esito a detti incontri ogni anno viene pubblicato sul sito il report dell'iniziativa.

3.5 Termini e modalità per l'adozione del Programma

Il PTTI, secondo anche le indicazioni della CIVIT (Delibera n. 50/2013), dovrà essere approvato in via definitiva entro il mese di gennaio 2014, tenuto conto che il Programma stesso è una sezione del più ampio Piano triennale per la prevenzione della Corruzione, anch'esso da approvarsi entro il mese di gennaio 2014.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione di cittadini, associazioni e *stakeholders*, il modello procedimentale di approvazione del Programma triennale per la Trasparenza è stato mutuato dalle procedure di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (D.Lgs. 163/2006) la cui fase intermedia, tra l'adozione e l'approvazione, contempla già di per sé momenti di partecipazione.

In particolare la Giunta Comunale adotterà lo schema di PTTI entro il mese di novembre, detto schema sarà pubblicato sul sito a disposizione dei cittadini ed inviato alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti nonché alle Associazioni del territorio. Durante il periodo di pubblicazione tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni) potranno presentare il loro contributo a riguardo di cui si terrà conto nella redazione definitiva del Programma.

Il programma, nella sua veste definitiva, quale sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sarà approvato entro il mese di gennaio 2014 con atto del Consiglio Comunale.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha realizzato l'attuale sito istituzionale nel 2011 (www.comune.sanlazzaro.bo.it) e, in attuazione alla disciplina della trasparenza, ha creato nell'home page un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Nella realizzazione del sito sono state osservate le "Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione"; il sito inoltre viene gestito con particolare attenzione alle esigenze degli utenti, cercando di privilegiare l'immediatezza e la comprensibilità delle informazioni, garantendo allo stesso tempo gli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Per questo motivo nella home page del sito sono presenti aree dedicate rispettivamente alle ultime novità, alle notizie "in evidenza", ossia comunicazioni di particolare rilevanza che necessitano di ampia visibilità, nonché gli eventi che si svolgono nel territorio; inoltre è possibile accedere all'elenco completo degli uffici dell'Ente e ai relativi contatti.

In calce alla home page sono riportati i dati dell'Ente (indirizzo, recapito telefonico e fax, indirizzo di posta elettronica certificata e Partita IVA).

In home page sono presenti i recapiti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che permettono di contattare l'ufficio telefonicamente, via mail, attraverso una pagina del sito; è inoltre possibile iscriversi al servizio gratuito via **SMS** "Informarsi a San Lazzaro" e al canale **Twitter** dell'Ente.

Per il triennio 2013-2015 l'Ente ha previsto lo sviluppo dei servizi online in coerenza con i processi di semplificazione e dematerializzazione avviati negli anni scorsi all'interno dei processi di lavoro (applicativi gestionali della contabilità, del protocollo, per la produzione degli atti amministrativi, per i servizi sociali, per l'estensione dell'uso della firma digitale e la produzione e conservazione della documentazione digitale).

Attualmente i servizi online raggiungibili dall'home page del sito sono:

- People Suap
- Servizi Demografici online
- SIT – Sistema informativo territoriale;
- Servizio pagamenti spontanei online;
- Multe online;
- Calcolo IMU online

La sezione "**Amministrazione trasparente**" è stata organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono stati inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono stati denominati come indicato nella tabella 1 del decreto sopra citato.

La **trasparenza amministrativa** viene assicurata attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie per legge, ma anche rendendo disponibili tempestivamente le date e gli ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché le registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale.

Il Comune di San Lazzaro di Savena mette a disposizione due strumenti per consultare gli atti amministrativi di propria competenza:

- **l'Albo Pretorio online:** è lo spazio dedicato all'affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica. Dal 1 gennaio 2011 tali atti

devono essere pubblicati online per avere valore legale. L'Albo Pretorio on line assolve agli obblighi di pubblicità legale previsti dalla l. 69/2009

- **Portale delle Delibere e Determine:** è possibile consultare gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e dirigenziali degli ultimi anni, nonché gli elenchi completi degli atti a partire dal 2000.

4.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Per quanto riguarda le **giornate della trasparenza**, l'Ente prevede di organizzare annualmente, a partire dal 2014, alcuni appuntamenti durante i quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa.

In tali occasioni saranno presentati la relazione sulla performance e il piano della trasparenza e verranno illustrati i risultati raggiunti rispetto al programma di mandato.

Le giornate vengono organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione degli stakeholder e prevedere adeguati spazi per i dibattiti e per il confronto.

È prevista inoltre la distribuzione ai partecipanti di una specifica modulistica per raccogliere indicazioni e suggerimenti.

Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate (es. Tour delle Frazioni), rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile.

Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, i documenti e le innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità; attualmente nella sezione *Partecipa* è presente la pagina *Il Comune incontra la Comunità* dove vengono regolarmente pubblicati il calendario degli incontri, i verbali e il riepilogo delle principali azioni dell'Ente.

5. Processo di attuazione del Programma

5.1 I soggetti responsabili dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati

Il processo di formazione e di attuazione del Programma triennale si articola in una serie di fasi tra loro collegate in ognuna delle quali vengono identificati i soggetti che vi partecipano.

I soggetti coinvolti nella definizione del Programma e nella realizzazione delle attività concernenti la trasparenza sono:

- **Gli organi di indirizzo politico-amministrativo** che sono tenuti a definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nel Programma triennale coerentemente con i contenuti del ciclo della performance (Relazione previsionale e Programmatica – RPP e Piano esecutivo di gestione e delle performance - PEGP) e ad adottare il Programma.

- **Il Responsabile della trasparenza**, individuato nel Segretario Generale con decreto del Sindaco di cui al Prot. 39171 del 22.10.2013.

Il Responsabile della trasparenza costituisce non solo il referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Responsabile, avvalendosi del supporto dei Settori Controllo di Gestione, Affari Generali e Istituzionali, Comunicazione e Gestione documentale, espleta l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e l'attività di segnalazione ai soggetti ed alle autorità. A tal fin promuove e cura il coinvolgimento delle varie Aree dell'Ente.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art 7 del D.Lgs. 33/2013.

- **I Dirigenti** che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Ciascuno di essi, è inoltre, responsabile dell'attuazione della parte del Programma triennale con riferimento alle informazioni di propria competenza. I relativi flussi informativi rientrano nel processo di "Valutazione della Performance della Dirigenza Aziendale" con indicatori di misura e di risultati definiti nella scheda di budget. I dirigenti devono assicurare, ai sensi dell'art.43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 il " tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare secondo la tempistica prevista dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pena l'applicazione delle sanzioni di cui l'art.47 (violazioni degli obblighi di trasparenza) e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nell'allegato 1 al presente Programma sono individuati:

- a) i dati da pubblicare;
- b) l'Area e/o Servizio di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare);
- c) i riferimenti normativi;
- d) la denominazione dei singoli obblighi;
- e) i contenuti;
- f) la frequenza degli aggiornamenti.

I Dirigenti sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

- **L'Organismo Indipendente di Valutazione** che esercita un'attività di impulso, nei confronti degli organi politici e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma.

L'OIV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Ogni settore dell'amministrazione collaborerà per fornire dati, informazioni e aggiornamenti anche attraverso l'individuazione di referenti per l'attuazione del Programma.

5.2 Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza, sarà utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, all'usabilità e alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali.

- **Le redazioni**

Sono state riviste le procedure organizzative definendo un iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che prevede la modalità dell'inserimento decentrato mediante la rete dei redattori web. Questo servizio opera in modo trasversale per tutto l'Ente, coordinando le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, organizzando iniziative di formazione e aggiornamento ad hoc (semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc.), garantendo l'integrazione delle attività informative, comunicative e partecipative. Dal punto di vista metodologico, il servizio si pone in un'ottica di comunicazione integrata, con il coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva promuovendo forme di cooperazione fra i servizi.

- **Individuazione flussi di pubblicazione ed utilizzabilità dei dati**

Definizione iter procedurali

Alla luce della "individuazione dei dati da pubblicare", si rivedrà l'iter dei flussi manuali e informatizzati nei programmi in uso per assicurare la costante integrazione dei dati già presenti.

Definizione iter automatici

L'attivazione dei flussi automatici di pubblicazione dei dati è già attiva e viene costantemente aggiornata la gestione automatizzata degli atti al fine della loro corretta pubblicazione, anche per quanto attiene la pubblicità legale.

Definizione degli iter manuali

Il Comune ha già provveduto alla definizione dei passaggi necessari per la gestione non automatizzata degli atti. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della pubblicazione.

- **La qualità dei dati pubblicati**

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può infatti disorientare gli interessati.

Per l'usabilità dei dati, gli uffici dell'amministrazione individuati nel Programma triennale devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre, tenuta ad individuare misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di stakeholder e ad adoperarsi per favorire l'accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche.

Ai fini dell'usabilità dei dati, gli stessi devono essere:

a) completi ed accurati e, nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;

b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere comprensibile, esplicitato in modo chiaro ed evidente.

Secondo le direttive della CiVIT i dati devono essere:

a) aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare: la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce. Le amministrazioni devono organizzarsi in modo che l'aggiornamento dei dati e delle informazioni sia tempestivo;

b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere utilmente fruita dall'utente (nel caso, ad esempio della pubblicazione di bandi di concorso o di gara e, più in generale, di dati ed informazioni relativi a fasi di procedimenti in corso di svolgimento);

c) pubblicati in formato aperto: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto, unitamente ai dati quali "fonte", anch'essi in formato aperto (XML, ODF, ecc.), corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

• **Implementazione dell'applicativo informatico "La Casa di Vetro"**

Alla luce delle considerazioni sopra espresse e della rinnovata impostazione legislativa della disciplina della trasparenza dettata dal d.lgs. 33/2013, la trasparenza può essere interpretata secondo un duplice profilo: in primo luogo, un profilo "statico", che consiste essenzialmente nella pubblicità dei dati attinenti la pubblica amministrazione (la sua organizzazione, le funzioni e i servizi svolti nonché i soggetti responsabili), un secondo profilo invece più "dinamico" della trasparenza è direttamente correlato all'attività dell'amministrazione la cui pubblicità deve essere attuata mediante un sistema di rendicontazione immediato e dinamico, che garantisca la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità in tempo reale.

Data l'entità delle informazioni la cui pubblicazione è diventata obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, è in corso l'implementazione dell'applicativo informatico "La Casa di Vetro" che consentirà di estrapolare i dati gestiti attraverso i programmi in uso collegandoli automaticamente con il sito istituzionale mediante pubblicazione in formato aperto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Il dato così formato sarà libero e accessibile a tutti i cittadini, oltre che facilmente riutilizzabile e scambiabile anche allo scopo di fare emergere criticità e di perseguire gli obiettivi della legalità, di sviluppare la cultura dell'integrità e dell'etica pubblica, di gestire in maniera corretta le risorse pubbliche.

5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Lo stato di attuazione del Programma sarà anzitutto verificato, con cadenza annuale (di norma entro il 31 gennaio), dal Responsabile della trasparenza, che controllerà la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Programma medesimo.

Su un piano più complessivo, invece, spettano all'OIV importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'Amministrazione. Essi trovano la loro sintesi nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 lett. a), f) e g).

L'Organismo Indipendente, dunque:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti delle verifiche dell'OIV - in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati - vengono trasmessi all'organo di indirizzo politico-amministrativo perché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di trasparenza .

Come è noto, infine, l'*audit* svolto dall'OIV è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alle responsabilità di cui all'art. 11 comma 9 del D.Lgs 150/2009 (divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti), e proprio a questi fini si prevede che il Responsabile della Trasparenza informi gli organi di indirizzo politico-amministrativo e l'OIV di eventuali inadempimenti e ritardi nell'assolvimento degli obblighi in materia.

5.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione web "Amministrazione Trasparente"

Il Comune di San Lazzaro di Savena monitora e analizza i dati relativi al traffico e all'utilizzo del sito istituzionale per offrire agli utenti una informazione il più possibile aggiornata e completa.

L'analisi viene effettuata sui dati rilevati attraverso la piattaforma Google Analytics, con particolare attenzione ai percorsi di navigazione, alle pagine di uscita e al tempo di permanenza sul sito.

5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, come previsto dall'art. 5 del D Lgs 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

L'Ente provvede ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'efficacia di tale istituto.

5.6. Obiettivi del triennio

Gli obiettivi che l'Ente si pone nel triennio 2013-2015, per dare piena attuazione al principio di trasparenza, attengono in particolare al completamento dei dati ancora in fase di implementazione/perfezionamento, al miglioramento dell'accessibilità della sezione "Amministrazione Trasparente", anche in riferimento ai criteri di accesso da parte dei soggetti diversamente abili, all'allineamento dei processi interni, al fine di favorire la rilevazione continua dei dati oggetto di pubblicazione.

6. Dati ulteriori

Su idonea sezione del sito comunale sono pubblicate, tramite link al portale "delibere e determine", tutte le determinazioni dirigenziali incluse quelle non assoggettate a pubblicazione obbligatoria.

Nella sezione "Consiglio comunale" è inoltre possibile fruire dei file audio contenenti le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale, in modalità streaming o effettuando il download dei file multimediali.

7. Criteri interpretativi

Il Comune di San Lazzaro di Savena adotta i seguenti criteri interpretativi delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":

1. PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI (ART.15)

comma 1 lettere a), b), c) e d): la pubblicazione integrale dei dati è condizionata alla piena operatività dell'applicativo informatico "La Casa di Vetro";

comma 2: Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001: in attesa di disposizioni chiarificatorie da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proseguono le tempistiche disposte da D.Lgs. 165/2001, pertanto, la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si mantiene come adempimento che avviene secondo le scadenze fissate dal D.Lgs. 165/200 (inserimenti semestrali), richiamate anche nel sito internet www.perlapa.gov.it/, senza condizionare l'efficacia dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi.

2. BANDI DI CONCORSO (ART. 19)

comma 2: la spesa oggetto di pubblicazione si riferisce ai costi diretti sostenuti per l'effettuazione del concorso.

3. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 23)

comma 1: la pubblicazione semestrale dei provvedimenti amministrativi, considerata la data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, ovvero il 20.04.2013, riguarderà, per l'anno 2013, i soli provvedimenti relativi al II° semestre 2013.

4. PIANIFICAZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 39 COMMA 1, LETT. B):

comma 1, lett. b): gli atti di governo del territorio sono pubblicati nell'apposita sezione del sito denominata "Urbanistica e territorio" → "Settore Pianificazione e Controllo del territorio".